Codice A18170
D.D. 13 marzo 2015, n. 620
D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011, recante "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.r. 10 febbraio 2009 n. 4 "Gestione e promozione economica delle foreste". Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento all'Ufficio Forestale della Comunita' Montana del Pinerolese per la realizzazione di interventi selvicolturali nel Comune di Bricherasio - localita' Ponte Pellice e Ciardin.

VISTO il D.Lgs. 18.05.2001, n. 227 “Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell’art. 7 della legge 5 marzo 2001 n. 57”;

VISTA la Legge regionale 10.02.2009, n. 4, articolo 14;

VISTO il D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011, recante “Regolamento forestale di attuazione dell’art. 13 della L.r. 10 febbraio 2009 n° 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei Regolamenti regionali 15 febbraio 2010 n° 4/R, 4 novembre 2010 n° 17/R e 3 agosto 2011 n° 5/R”, modificato con D.P.G.R. n. 2/R del 21 febbraio 2013 ed in particolare l'art. 6 "Autorizzazione con progetto di intervento";

VISTA l'istanza n° 23804 (prot. n° 4525/A18170 del 28/01/2015), inviata dall’Ufficio Forestale della Comunità Montana del Pinerolese, Via Roma, 22 - 10063 Perosa Argentina (TO), a firma di Alberto De Gregorio, per l’ottenimento dell’autorizzazione all’esecuzione di interventi selvicolturali secondo quanto previsto all’art. 6 del Regolamento Forestale n° 8/R/2011;

VISTO il progetto di intervento allegato alla richiesta di autorizzazione a firma del tecnico forestale abilitato Dott. Igor Cicconetti, iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Torino al numero 747;

CONSIDERATO che da un esame degli elaborati l’intervento nel Comune di Bricherasio - località Ponte Pellice e Ciardin (TO) è un taglio di robinieto per una superficie lorda di 1,16 ettari che ricadono nel foglio 23, particella 88; foglio 31, particella 132; foglio 32, particella 555;

CONSIDERATO che l’intervento proposto è conforme a quanto previsto dall’articolo 55 del Regolamento Forestale;

CONSIDERATO che la superficie interessata dall’intervento non ricade all'interno di Aree protette, Siti della Rete Natura 2000 o Popolamenti da seme;

CONSIDERATO che, in seguito alla conclusione degli opportuni accertamenti istruttori il funzionario incaricato, ritiene di autorizzare l’intervento;

VISTO il verbale istruttorio redatto in data 12/03/2015 dal Funzionario incaricato dell'istruttoria tecnica della richiesta di autorizzazione e del progetto di intervento allegato, Dott.ssa Elisa Guiot;

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

VISTI gli articoli 4 e 17 del D. Lgs. n° 165/2001;
VISTO l'art. 17 della Legge regionale 28.07.2008, n° 23;

determina

di autorizzare, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale 8/R/2011, il richiedente Ufficio Forestale della Comunità Montana del Pinerolese, Via Roma, 22 - 10063 Perosa Argentina (TO), rappresentato da Alberto De Gregorio, alla realizzazione degli interventi selvicolturali descritti nell'istanza n° 23804, ricevuta in data 28/01/2015 prot. n° 4525/DA18170, e nel progetto allegato; l'intervento ha una superficie lorda pari a 1,16 ettari, ricadenti sui terreni censiti al N.C.T. del Comune di Bricherasio, località Ponte Pellice e Ciardin, al foglio 23, particella 88; foglio 31, particella 132; foglio 32, particella 555.

L'intervento dovrà rispettare le norme previste dal Regolamento forestale e in particolare:

- le modalità di abbattimento, concentramento ed esbosco (art. 32);
- il rilascio degli scarti delle lavorazioni (art. 33);
- la chiusura dei cantieri a conclusione degli interventi selvicolturali (art. 34);

Prima dell'inizio dei lavori dovranno essere comunicati i dati di chi esegue l'intervento.

Entro sessanta giorni dal termine degli interventi dovrà essere trasmessa la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori redatta da parte di un tecnico forestale abilitato, come previsto all'art. 6, comma 5, del Regolamento forestale.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti nonché la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Nel caso di violazioni alla presente Determinazione si applica quanto previsto dalla L.r. 10 febbraio 2009 n° 4 "Gestione e promozione economica delle foreste", art. 36 e dalle leggi vigenti in materia.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. 22/2010 nonché ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del D.lgs 33/2013.

Il Dirigente
Franco Licini